LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Oggetto:
RESPONSABILITA' CIVILE P.A.
Ud.09/10/2026 CC

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere

Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

sul ricorso iscritto al n. 22008/2024 R.G. proposto da:

Comune Di Barcellona Pozzo di Gotto in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato

-ricorrente-

contro

OMISSIS

, rappresentati e difesi dall'avvocato

-controricorrenti-

nonché contro

Da: LINA RUBINO Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

CC , SS , GA , GS

-intimati-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 645/2024 depositata il 04/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/10/2026 dal Consigliere

FATTI DI CAUSA

1. OMISSIS

proposero, con ricorso depositato il 19 gennaio 2006, denuncia di danno temuto ai sensi dell'art. 688 c.p.c.

A fondamento della domanda esposero che: fin dal 2002, in occasione di eventi piovosi, le abitazioni site nel vicolo X di Barcellona Pozzo di Gotto, da loro abitate, erano state ripetutamente invase da acque luride, liquami, escrementi, ratti, fuoriusciti dai tombini e dai servizi igienici, a causa dell'insufficienza della rete fognaria comunale; che si erano trovati pertanto costretti a passare intere notti a liberare le loro case, che erano state danneggiate dal ripetersi dei fenomeni; che nonostante ripetute sollecitazioni il Comune aveva eseguito interventi soltanto parziali sulla rete fognaria, inidonei a risolvere il problema, che si era infatti ripresentato.

Dichiarando l'intenzione di promuovere il successivo giudizio a cognizione piena per il risarcimento dei danni, chiesero, pertanto, di ordinare al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto l'adozione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili più opportuni, e di disporre idonea garanzia per tutti i danni

Da: LINA RUBINO Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

subiti e subendi dai ricorrenti, in conseguenza dei descritti eventi, riservandosi di quantificare tali danni nel giudizio di merito.

Espletata consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale accolse la domanda cautelare e ordinò al Comune gli interventi indicati dal consulente, rinviando la causa per il merito.

2. Con comparsa depositata il 9 gennaio 2007 gli attori proposero domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, richiamando gli esiti della fase cautelare e la persistente compromissione della vivibilità delle abitazioni.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza n. 988 del 2020, ritenuta la comparsa depositata idonea ad instaurare il giudizio di merito, rigettò la domanda risarcitoria, ritenendola generica quanto all'allegazione dei danni e reputando che né la consulenza tecnica né la liquidazione equitativa potessero supplire al difetto assertivo e probatorio.

3. La Corte d'appello di Messina, con la sentenza qui impugnata, ha accolto parzialmente l'appello proposto dagli attori, ritenendo sufficientemente allegato e provato il danno non patrimoniale derivante dalla ripetuta compromissione del godimento dell'abitazione, del riposo notturno e della qualità della vita, riconoscendo la responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 c.c., con esclusione del caso fortuito, in difetto di prova dell'eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni.

Ha quindi condannato il Comune al risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati in euro 10.000,00 per ciascuno degli appellanti, ad eccezione di PT , rigettando, invece, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e quella proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

4. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Da: LINA RUBINO Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

Gli intimati indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso, e hanno chiesto la condanna di parte ricorrente al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 commi 1 e 2 c.p.c. ovvero per abuso del processo e sensi dell'articolo 96 comma 3 c.p.c., da liquidarsi in via equitativa.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il Comune denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c. p.c., la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente sotto due profili.

In primo luogo, perché la Corte territoriale, nonostante la affermata genericità della domanda, che la avrebbe indotta a rigettare la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, avrebbe liquidato non meglio precisati danni esistenziali, mai richiesti o specificati.

In secondo luogo, perchè, pur dando atto dei lavori effettuati e della conformazione orografica dei luoghi, tale da rendere difficile la soluzione del problema, e dell'erosione della collina sovrastante, produttrice di melma idonea a ostruire le condotte, non sarebbe stata conseguente nel rigettare la domanda.

2.1. Il motivo è infondato.

La motivazione apparente ricorre soltanto quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione.

Nella specie la Corte d'appello ha esposto in modo intellegibile la propria *ratio decidendi*.

Da: LINA RUBINO Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

2.2. Quanto al primo profilo della censura in esame si rileva, infatti, che la sentenza impugnata ha compiutamente motivato circa i danni non patrimoniali riconosciuti - ritenuti provati sulla base delle prove documentali e testimoniali esaminate alle pagg. 13 e 14 della sentenza - ripercorrendone la sufficiente allegazione da parte dei ricorrenti (sia nella comparsa di costituzione per il giudizio di merito che nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.), e riconducendoli a quelli conseguenti all'interesse della persona al godimento della casa di abitazione, caso di ingiustizia costituzionalmente qualificata, come riconosciuto da tempo dalla Corte costituzionale che lo ha ricondotto all'art. 2 Cost. (Corte cost. sent. n. 404 del 1988; Corte cost. sent. n. 119 del 1999).

Anche questa Corte, anche a Sezioni Unite, pronunciandosi in tema di immissioni, ha ripetutamente affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché siano stati lesi il diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, precisando che la prova del pregiudizio può essere fornita anche con presunzioni (*ex multis*: Sez. U , n. 2611 del 01/02/2017, Rv. 642418-01; Sez. 3 n. 2203 del 22/01/2024, Rv. 670016-02; Sez. 6 - 3, n. 11930 del 13/04/2022, Rv. 664838-01; Sez. 6 - 2, n. 21649 del 28/07/2021, Rv. 661953 – 01; Sez. 3 n. 20927 del 16/10/2015, Rv. 637538 - 01).

2.3. Quanto alla censura della motivazione relativamente alla causa del danno, la sentenza impugnata ha individuato tale causa nella insufficienza e nel sottodimensionamento della rete fognaria comunale la causa degli allagamenti; ha considerato la condizione della collina come fattore aggravante, ma non come causa autonoma ed esclusiva; ha valorizzato la

Da: LINA RUBINO Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

reiterazione degli episodi anche dopo gli interventi del 2002 e l'assenza di prova di precipitazioni oggettivamente eccezionali.

La censura non evidenzia dunque un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, ma contrappone alla ricostruzione accolta dal giudice di merito una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., sotto tre profili.

Sotto un primo profilo si censura la sentenza perché la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare causa esclusiva dei danni il dilavamento della collina, che non è bene comunale né in custodia del Comune.

Sotto un secondo profilo si lamenta l'esclusione del caso fortuito, integrato da fenomeni atmosferici imprevedibili ed eccezionali.

Sotto un terzo profilo si duole che non sia stato ritenuto inapplicabile l'art. 2051 c.c. stante l'estensione del bene demaniale che rende particolarmente difficile un controllo efficiente.

3.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

3.2. La sentenza impugnata ha accertato che gli episodi di allagamento sono stati numerosi, che la rete fognaria comunale era notevolmente sottodimensionata, che il sistema fognario non era in grado di ricevere le acque di diversa natura immessevi, e ha dato atto della mancanza di prova di precipitazioni eccezionali.

Ha inoltre considerato espressamente il trasporto di melma dalla collina, qualificandolo come fattore aggravante di una persistente precarietà della rete, non già come causa esclusiva dell'evento.

Da: LINA RUBINO Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

Quindi, le condizioni della collina sono state ritenute dalla Corte territoriale fattori di aggravamento dell'evento, ricondotto sotto il profilo eziologico alle condizioni della rete fognaria, mentre è stata ritenuta non raggiunta la prova del carattere eccezionale degli eventi atmosferici, con conseguente esclusione del fortuito, in base al principio secondo cui in materia di precipitazioni atmosferiche, l'eccezionalità e l'imprevedibilità devono essere accertate non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia (Sez. 3 n. 30521 del 22/11/2019, Rv. 655971 - 03).

3.3. Sotto i primi due profili della dedotta violazione dell'art. 2051 c.c., (perché la Corte territoriale avrebbe errato nel non considerare causa esclusiva dei danni il dilavamento della collina, e perché avrebbe escluso il fortuito, integrato a eventi atmosferici eccezionali), la censura proposta dal Comune è inammissibile in quanto volta a una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita nel giudizio di legittimità.

Il vizio di violazione di legge consiste, infatti, nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo d lle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo

Da: LINA RUBINO Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Sez. 5 n. 25182 del 19/09/2024, Rv. 672388 – 01; Sez. 6 n. 24054 del 12/10/2017, Rv. 646811 – 01; Sez. L n. 16698 del 16/07/2010, Rv. 614588 – 01; Sez. 1 n. 4178 del 22/02/2007, Rv. 595002 - 01; Sez. U n. 10313 del 05/05/2006, Rv. 589877 - 01).

Inoltre, il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., giusta il disposto dell'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità, non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (*Ex multis* Sez. 3 n. 20870 del 26/07/2024, Rv. 671836 – 01; Sez. 6 n. 16038 del 26/06/2013, Rv. 626926 - 01).

Nella specie è evidente che la doglianza in esame si risolve nell'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, lamentandosi l'erronea affermazione della sussistenza d l nesso causale tra le precarie condizioni della rete fognaria e i fenomeni di allagamento - prospettandosi, invece, che la causa esclusiva di tali eventi sarebbe da ravvisarsi nelle condizioni della collina - e l'erronea esclusione del caso fortuito, integrato dalla natura eccezionale degli eventi atmosferici.

Da: LINA RUBINO Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

Con il motivo in esame, infatti, non si censura ammissibilmente la violazione dell'art. 2051 c.c., non indicandosi le ragioni per cui sarebbe errata, *in iure*, la valutazione del giudice di merito in ordine all'accertamento del nesso causale svolto dal giudice di merito, e all'esclusione del fortuito, limitandosi il motivo di ricorso a dedurre che la causa dell'evento sarebbe diversa da quella accertata nella sentenza impugnata, e che gli eventi atmosferici avrebbero avuto carattere eccezionale, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, e così, evidentemente, a richiedere a questa Corte una inammissibile diversa valutazione dei fatti.

Tanto in contrasto con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito al giudice di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (*ex multis*: Sez. 5 n. 32505 del 22/11/2023, Rv. 669412 – 01; Sez. 6 n. 9097 del 07/04/2017, Rv. 643792-01; Sez. 6 n. 7921 del 06/04/2011, Rv. 617464 - 01).

3.4. Sotto il diverso profilo della violazione dell'art. 2051 c.c. per non avere la Corte territoriale escluso la responsabilità ex art. 2051 c.c. in ragione dell'impossibilità di custodia connessa all'estensione del bene, il motivo in esame è inammissibile perché introduce una questione nuova,

Da: LINA RUBINO Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

della quale non vi è cenno nella sentenza impugnata, che non può essere prospettata in questa sede.

Invero, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel *thema decidendum* del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio (Sez. L, n. 18018 del 01/07/2024, Rv. 671850- 01).

4. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 2059 c.c.

Il Comune sostiene che il danno non patrimoniale sarebbe stato riconosciuto *in re ipsa*, senza specifica allegazione e prova delle conseguenze pregiudizievoli.

4.1. Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata non ha fatto discendere automaticamente il danno dall'illecito, accertando il danno conseguenza, integrato dalla concreta compromissione, protratta e reiterata, del riposo notturno e della vivibilità delle abitazioni.

Tale danno è stato accertato per presunzioni, sulla base delle relazioni sanitarie, della documentazione fotografica e delle deposizioni testimoniali, dalle quali risultano l'invasione delle case da acqua e liquami e la necessità, per gli abitanti, di trascorrere anche la notte fuori casa o impegnati nella rimozione del fango.

Da: LINA RUBINO Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

5. Con il quarto motivo il Comune denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c.., assumendo che la domanda risarcitoria sarebbe stata introdotta soltanto nella fase di merito successiva al procedimento nunciatorio e sarebbe pertanto nuova o, comunque, non ritualmente proposta.

5.1. Il motivo è infondato.

5.2. Preliminarmente si rileva che il procedimento in oggetto è soggetto alla disciplina di cui agli art. 669-bis e ss. c.p.c., introdotta dalla legge n. 353 del 1990, nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 80 del 2005, che ha fortemente attenuato il nesso di strumentalità (strutturale) necessaria tra procedimento cautelare e successivo processo a cognizione piena, sopprimendo, per procedimenti instaurati successivamente al primo marzo del 2006, l'obbligo di instaurazione della causa di merito, in caso di emissione dei provvedimenti indicati dal comma 6 dell'art. 669-octies c.p.c., tra cui provvedimenti cautelari anticipatori e quelli emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto.

Nel regime applicabile *ratione temporis* la denuncia di danno temuto era soggetta alla disciplina di cui agli artt. 669-bis e ss. c.p.c. in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 669-quaterdecies del medesimo codice di rito, che prevedeva la strumentalità necessaria, non solo funzionale, ma anche strutturale, tra il giudizio sommario e quello a cognizione piena.

In tale regime, secondo la disciplina generale delle misure cautelari, il ricorso doveva contenere, oltre all'indicazione della cautela richiesta, la mera "indicazione" della instauranda causa di merito, al fine di consentire il controllo della competenza del giudice adito, e del rapporto di strumentalità funzionale tra cautela invocata e futuro processo di merito.

Da: LINA RUBINO Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

5.3. Con specifico riferimento alle azioni di nunciazione, inoltre, è consolidato il principio secondo cui sono sempre ammissibili domande nuove nel giudizio di merito essendo questo autonomo rispetto alla fase cautelare (Sez. 2, Ordinanza n. 28197 del 10/12/2020, Rv. 659837 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22830 del 10/11/2010, Rv. 615154 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 6809 del 24/05/2000, Rv. 536872 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11221 del 13/11/1997, Rv. 509835 – 01).

Ed è stato, altresì, precisato che l'onere del ricorrente in via cautelare di indicare la domanda risarcitoria (regolato, tra gli altri, dall'art. 669 octies c.p.c. nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche apportategli dall'art. 2 del d.l. n. 35 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 80 del 2005) è pienamente soddisfatto allorché l'istante abbia prospettato le violazioni lamentate, manifestando, anche implicitamente, l'intenzione di voler agire giudizialmente per far cessare i comportamenti denunziati e per ottenere il risarcimento dei danni (Sez. 1, Sentenza n. 23401 del 16/11/2015, Rv. 637729 - 01).

5.4. Né a conclusioni diverse può addivenirsi, stante la diversità strutturale tra fase a cognizione sommaria e giudizio a cognizione piena nelle azioni di nunciazione e nelle azioni possessorie, sulla base del principio affermato con riguardo alle seconde, secondo cui, nel procedimento possessorio, nel regime successivo alle modifiche introdotte dalla l. n. 353 del 1990, ma anteriore alle innovazioni di cui al d.l. n. 35 d l 2005, conv. con mod. dalla l. n. 80 del 2005, la domanda di risarcimento del danno da lesione del possesso, ove non sia stata formulata, a pena di inammissibilità, nel ricorso introduttivo, può essere, comunque, ancora avanzata all'udienza di trattazione individuata con il provvedimento interinale, ma solo ove sia consequenziale alla domanda riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto.

Da: LINA RUBINO Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

Tale principio deriva, invero, dal riconoscimento della diversa struttura del procedimento possessorio, articolato in due fasi, entrambe rette dal ricorso ex art. 703 c.p.c., la prima, a cognizione sommaria, limitata all'emanazione, con ordinanza reclamabile, dei provvedimenti interdittali ed alla fissazione, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., di una udienza per la disamina del merito della pretesa possessoria e dell'eventuale richiesta di risarcimento del danno proposta con il suddetto ricorso, la seconda, invece, a cognizione piena, avente ad oggetto tale disamina, che si conclude con sentenza soggetta alle impugnazioni ordinarie.

5.5. Ciò posto il motivo è infondato perché fin dal ricorso cautelare era stato indicato che nel giudizio di merito sarebbe stata proposta domanda di risarcimento dei danni, domanda poi effettivamente proposta, anche con specifico riguardo a quelli non patrimoniali.

Infatti, già nel ricorso ex art. 688 c.p.c., i ricorrenti, nel denunciare i ripetuti allagamenti delle proprie abitazioni causati dalla rete fognaria comunale, lamentavano di aver subito e di continuare a subire danni in ragione dell'inerzia del Comune, che ascrivevano alla responsabilità dello stesso, dichiarando la loro intenzione di instaurare un giudizio ordinario per il relativo risarcimento.

E nello stesso ricorso gli odierni ricorrenti avevano chiesto al Tribunale di disporre idonea garanzia per tutti i danni subiti e *subendi* dai ricorrenti, in conseguenza dei descritti eventi, riservandosi di quantificare tali danni nel giudizio di merito.

Nella comparsa depositata il 9 gennaio 2007, (per l'udienza del 27 febbraio 2007, a cui il giudice della cautela aveva rinviato il procedimento per il merito) ricorrenti hanno formulato esplicita domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, deducendo i ripetuti allagamenti delle loro abitazioni di acqua lurida intrisa di

Da: LINA RUBINO Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

escrementi, verificatisi a partire dal 2001 e ancora attuali, derivanti dalle condizioni di degrado della rete fognaria, ed il loro conseguente impegno per notti e giorni per liberare le abitazioni ed il vicolo.

Al riguardo si precisa che tale comparsa è stata ritenuta idonea ad instaurare il giudizio a cognizione piena dalla sentenza di primo grado, non impugnata sul punto.

Nella memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c. i ricorrenti precisavano le conclusioni come segue: «*1. Ritenere dichiarare che la parte istante ha subito dei danni patrimoniali e non patrimoniali, morali, alla vita di relazione, alla salute, alla qualità della vita, esistenziali e qualsiasi altra voce di danno ritenuta di giustizia non riconducibile a quello patrimoniale a causa degli eventi di allagamento meglio descritti negli atti e verbali di causa del procedimento cautelare … 2) condannare la parte resistente … al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali sopra indicati nella misura che sarà accertata e valutata attraverso CTU qualora la ritenuta necessaria ovvero nella misura che sarà ritenuta congrua equo e secondo giustizia*».

6. Con il quinto motivo è denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d'appello tenuto conto della considerazione del c.t.u. secondo la quale «*Il fatto che in occasione di eventi temporaleschi le strade in generale talune in particolare si trasformino in veri e propri torrenti ….è un fenomeno che si verifica in tutte le città …e la causa è sempre la stessa: l'antropizzazione del territorio*».

6.1. Anche tale motivo è infondato.

6.2. Nella sentenza impugnata la causa dei fenomeni di allegamento è stata individuata nella precaria condizione del sistema fognario sottostante

Da: LINA RUBINO Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

il vicolo e nella incapacità delle condutture di ricevere e far confluire le acque di diversa natura che in essa si immettono.

La Corte d'appello ha dato anche atto che la situazione è aggravata dalla «*condizione idrogeologica della collina sita a ridosso del quartiere che a causa della decorticazione dello strato superficiale inerbito si presta a facili fenomeni di erosione con trasporto di rilevanti quantità di melma verso valle melma che ha provocato il riempimento dei pozzetti di ispezione e di conseguenza l'otturazione delle condotte*».

La Corte ha, infine, escluso il caso fortuito per l'assenza di prova di precipitazioni eccezionali e imprevedibili nel senso chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4588 del 2022, ritenendo degli episodi di allargamento che hanno interessato le abitazioni degli odierni ricorrenti sono stati determinati dal notevole sottodimensionamento della fognatura pubblica.

Tanto evidenzia che la Corte d'appello ha tenuto in considerazione sia la concausa dovuta alla cosiddetta antropizzazione del territorio - nel caso di specie integrata dalla condizione idrogeologica della collina - sia la concausa integrata dagli eventi temporaleschi, escludendo che tali concause abbiano integrato il caso fortuito e quindi siano idonei ad escludere la responsabilità ex articolo 2051 c.c. del Comune.

6.3. Alla luce di ciò il motivo, nella misura in cui lamenta l'omesso esame del fatto che gli allagamenti per cui è causa si sono verificati in conseguenza dell'antropizzazione del territorio (nella specie della collina) si rivela infondato non concernendo un fatto di cui il giudice abbia omesso l'esame, ed essendo piuttosto volto inammissibilmente ad ottenere una diversa ricostruzione del concorso causale tra condizioni della collina, eventi atmosferici, e insufficienza della rete fognaria, e, quindi, a una (inammissibile in questa sede) diversa valutazione dei fatti, che porti ad

Da: LINA RUBINO Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

riconoscere che le condizioni della collina sono la causa esclusiva, anziché concorrente, dei suddetti eventi.

6.4. Sotto il diverso profilo dell'omesso esame della circostanza che fenomeni di allagamento analoghi si verificano in tutte le città a causa dell'antropizzazione del territorio il motivo è inammissibile, non avendo specificato come e quando la questione sia stata oggetto di discussione tra le parti, e comunque infondato, riguardando un fatto non decisivo, stante la concausa accertata dal giudice di merito dell'inadeguatezza della rete fognaria.

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'aumento ex art. 4, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Non si ravvisano presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore di parte controricorrente in misura pari ad € 8.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da

Da: LINA RUBINO Da: RO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a

parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/10/2026.

Il Presidente

Firmato Da: LINA RUBINO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 3aa65e7cd6b5364a